



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 24 del 19/01/2018

OGGETTO : IMPOSTA DI SOGGIORNO – DETERMINAZIONE TARIFFA ANNO 2018

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **19** del mese di **gennaio** , alle ore **9:00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore		X
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Vice Sindaco, Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 avente per oggetto “ *Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” è stata introdotta, fra l’altro, all’art.4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, con delibera di consiglio, di istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno;

- che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;
- che la predetta imposta rappresenta un’opportunità per gli Enti Locali di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi ai turisti e ai cittadini;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14 luglio 2011 di istituzione dell’imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento;
- deliberazione n.3 del 22/06/2012 adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, dal Commissario Prefettizio pro – tempore, dott.ssa Maria Adele Maio, avente ad oggetto: “ *Integrazione e modifica al regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno*”.
- deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 23/06/2014 recante ad oggetto:” *Modifiche regolamento imposta di soggiorno-Approvazione*”.

ATTESO CHE , ai sensi dell’art.5 del citato Regolamento, la misura dell’imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 09/07/2012 con la quale venivano approvate le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia e per categoria per l’anno 2012;
- deliberazione n. 5 del 13.07.2013, adottata con i poteri del Consiglio Comunale dal Commissario Straordinario pro tempore, avente ad oggetto, “ *Imposta di soggiorno anno 2012. Provvedimenti*”, con la quale, in accoglimento delle richieste degli operatori del settore, in sede di prima applicazione, a modifica della deliberazione sopra richiamata, in uno con il differimento dell’imposta dal 15 luglio al 1° settembre 2012, veniva stabilita la riduzione della misura dell’imposta per le attività alberghiere, rispetto a quella determinata con la deliberazione suddetta, alla metà ;
- deliberazione di Giunta comunale n.55 del 10/10/2013 avente ad oggetto :” *Imposta di soggiorno . Determinazione tariffa anno 2013*” confermativa della misura dell’imposta di soggiorno così come stabilita con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n.8 del 09/07/2012, sopra richiamata;
- deliberazione di Giunta comunale n.83 del 26 giugno 2014 di determinazione della tariffa dell’imposta per l’anno 2014;
- deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 16/07/2015 di determinazione della tariffa dell’imposta per l’anno 2015.

-deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 30/04/2016 di determinazione della tariffa dell'imposta per l'anno 2016.

- deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 28/02/2017 di determinazione della tariffa dell'imposta per l'anno 2017.

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, anche per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”.*

RITENUTO, quindi, di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote stabilite per l'anno 2017, giusta deliberazione di G.C. n.30 del 28/02/2017

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono*

essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.285 del 06/12/2017 che differisce dal 31/12/2017 al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;

RITENUTO, quindi, in questo esercizio finanziario, di confermare le tariffe dell'imposta di soggiorno nella misura stabilita per l'esercizio finanziario 2017 e qui di seguito indicata:

- Alberghi, Residenze turistico - alberghiere, Villaggi turistici, Villaggi alberghi: **0,50 euro a stella fino ad un massimo di 5 stelle;**
 - altre strutture (Agriturismo, affittacamere etc.): **0,50 euro a persona per ogni pernottamento.**
- Nei periodi che vanno dal 1° marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre, l'imposta è ridotta del 25 % ;

PRECISATO CHE che all'art.2 del regolamento di disciplina dell'imposta di che trattasi, è stato stabilito di assoggettare i soggetti passivi della predetta imposta per il periodo annuo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre;

RILEVATO CHE l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla normativa previgente;

ACQUISITO i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Di confermare per l'anno 2018, periodo 1° marzo – 31 ottobre, la misura dell'imposta di soggiorno così come stabilita con deliberazione n.30 del 28/02/2017 in premessa richiamata e qui di seguito indicata:

- Alberghi, Residenze turistico - alberghiere, Villaggi turistici, Villaggi alberghi: **0,50 euro a stella fino ad un massimo di 5 stelle;**
 - altre strutture (Agriturismo, affittacamere etc.): **0,50 euro a persona per ogni pernottamento.**
- Nei periodi che vanno dal 1° marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre, l'imposta è ridotta del 25 % ;

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Di dare atto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tributi.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta di Soggiorno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di confermare, altresì, tutte le ipotesi di esenzione/riduzione dell'imposta previste dal regolamento così come modificato con delibera di C.C.n.9 del 23/06/2014.

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Curinga sezione: "Amministrazione Trasparente".

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale DEL. n.24 del 19 /01/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : IMPOSTA DI SOGGIORNO – DETERMINAZIONE TARIFFA ANNO 2018

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 17/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 17/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to : Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello


► **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 1045 .

Data 15/02/2018



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15/02/2018



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 15/02/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella